



COMUNE DI BORGO TICINO

Provincia di Novara

Via Vittorio Emanuele II n. 58

Tel. 0321 -90271

Prot. n. 8884

Borgo Ticino, li 23.08.2011

ORDINANZA n. 65/ 2011 DIVIETO PRESTAZIONI SESSUALI A PAGAMENTO AI FINI DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA STRADALE.

IL SINDACO

Premesso.

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 in data 28.07.2011, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato l'integrazione al regolamento comunale di Polizia Urbana, entrato in vigore il 18.08.2011, con l'introduzione, tra l'altro dell'art. 33-bis che recita:

"1. Onde tutelare la sicurezza stradale, a bordo di veicoli su tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, o per abbigliamento o per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali.

2. La violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente norma regolamentare.

3. La sanzione stabilita nel presente articolo non si applica alle persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o grave sfruttamento, ovvero in stato di particolare disagio, che si avvieranno a programmi di reinserimento sociale presso le Associazioni presenti sul territorio provinciale dedite al recupero di tali persone, a seguito di segnalazione motivata da parte delle associazioni stesse.

4. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.";

Rilevato:

- che con la diffusione della prostituzione su strada conseguono situazioni, che, oltre che di offesa alla pubblica decenza e di degrado igienico sanitario, compromettono le condizioni di normale vivibilità dei luoghi interessati, con conseguente pericolo per la viabilità derivate dagli improvvisi rallentamenti ed accostamenti sui cigli dei tratti viari rispetto al flusso veicolare, in specie in ore notturne tipiche della scarsa illuminazione;

Valutate:

- le conseguenze sulla sicurezza della circolazione stradale e quindi sull'incolumità pubblica, causate dai comportamenti imprudenti, disattenti e imprevedibili di quanti sono alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento, il cui numero non accenna a calare in specie sul territorio di questo Comune in cui da anni sono presenti situazioni simili;

Ritenuto:

- quindi opportuno, oltre che necessario, adottare provvedimenti per contrastare tali situazioni di pericolo e tutela della sicurezza stradale, con il fine di limitare le conseguenze più sopra richiamate sulla sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, anche allo scopo ultimo di contrastare più efficacemente l'interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione e di

tutelare gli stessi che in buona sostanza ne sono le prime vittime, escluse dalle sanzioni previste dall'ulteriore art. 34 - Sanzioni di detto regolamento integrato dalla frase: *“La violazione alla 33-bis è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00=;*

VISTO:

- L'articolo 7-bis e 54 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.EE.LL. e s.m.i.;
- L'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- Gli artt. 33-bis e 34 del vigente regolamento di Polizia Urbana

ORDINA

1 In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, o per abbigliamento o per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali;

2. La violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente norma regolamentare.

3. La sanzione stabilita dall'art. 34 del vigente regolamento di Polizia Urbana riferita all'art. 33-bis del medesimo regolamento, non si applica alle persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o grave sfruttamento, ovvero in stato di particolare disagio, che si avvieranno a programmi di reinserimento sociale presso le Associazioni presenti sul territorio provinciale dedite al recupero di tali persone, a seguito di segnalazione motivata da parte delle associazioni stesse.

4. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

DISPONE

L'apposizione sul territorio comunale di appositi cartelli informativi recanti la seguente dicitura : *“ In tutto il territorio comunale è severamente vietato fermarsi per contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, o per abbigliamento o per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. I trasgressori saranno puniti con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 500,00=.*

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune nei termini di legge ed è immediatamente esecutiva.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso, per opportuna conoscenza, alla Prefettura di Novara, alla Questura di Novara, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Novara, al Comando Stazione dei Carabinieri di Arona, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza Tenenza di Arona, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Novara.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al TAR Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario del Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO
(F.to Francesco GALLO)